

## CONTROLLI

### Salvaguardia degli equilibri, le conseguenze in caso di ritardo

L'articolo 193 del Tuel individua nella salvaguardia degli equilibri un momento fondamentale della gestione del bilancio (secondo solo all'approvazione del documento previsionale) deputato alla verifica del mantenimento degli equilibri sotto tutti gli aspetti (competenza, residui, cassa), al fine di evitare la formazione del disavanzo di amministrazione o di cassa. In tale occasione gli enti sono tenuti a ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio, a finanziare eventuali passività pregresse, a regolarizzare i pagamenti per azioni esecutive e ad adeguare il fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione, «in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui».

#### Le misure straordinarie per la salvaguardia

Per la salvaguardia degli equilibri, nell'ipotesi in cui venisse verificata l'insufficienza di tutte le entrate e delle economie di spesa, l'ordinamento contabile mette a disposizione degli enti due misure «straordinarie», quali:

a) l'applicazione dell'avanzo libero del risultato di amministrazione. Solamente in sede di salvaguardia, e previa dichiarazione dell'esistenza di uno squilibrio di bilancio non ripianabile con i mezzi ordinari, gli enti possono applicare l'eventuale avanzo libero per finanziare minori entrate o maggiori spese correnti. Al di fuori di tale circostanza e durante tutto il resto dell'anno l'applicazione dell'avanzo libero è ammessa, con ordine di priorità, solamente per il ripiano dei debiti fuori bilancio, per il finanziamento degli investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di mutui. Nel caso in cui l'ente, nel proprio regolamento di contabilità, avesse previsto l'ipotesi di effettuare un'ulteriore verifica dei propri equilibri (facoltà concessa agli enti dall'articolo 193, comma 2, del Tuel) potrebbe utilizzare nuovamente la possibilità di utilizzare il proprio avanzo libero;

b) l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali. In via del tutto eccezionale, gli enti possono, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, disporre l'incremento dei tributi con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il ministero, con la [risoluzione n. 1/DF del 29 maggio scorso](#), ha chiarito il perimetro entro cui gli enti possono legittimamente avvalersi di tale facoltà del tutto eccezionale, ovvero:

- avvenuta approvazione del bilancio di previsione e degli atti di riferimento. Non è possibile quindi approvare entro luglio aliquote o tariffe che si sostanzino quali atti propedeutici al bilancio;
- aumento delle aliquote e non anche una loro riduzione. L'aumento, inoltre, deve giustificato da un reale pregiudizio per gli equilibri di bilancio e tale da non poter essere compensato con altre poste. In sostanza non è possibile aumentare le tariffe della Tari in presenza di maggiori spese o minori entrate del Pef di non rilevante ammontare, semplicemente sul presupposto che non viene garantita l'integrale copertura dei costi del servizio;
- le aliquote possono essere aumentate solo per l'esercizio in corso e non anche per quelli successivi;
- gli aumenti possono essere disposti unicamente per i prelievi non soggetti al blocco sancito dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015, ovvero Tari e contributo di sbarco.

#### Le sanzioni in caso di inadempimento o ritardo

Data l'importanza della salvaguardia, vale la pena soffermarsi sulle conseguenze a carico degli enti in caso di mancato rispetto del termine del 31 luglio per la sua approvazione, alla luce anche del sovrapporsi di numerose scadenze che impegnano i servizi finanziari in questo periodo (si veda l'articolo sotto riportato). Va subito precisato che il termine del 31 luglio per l'approvazione della salvaguardia assume carattere perentorio e la mancata adozione del provvedimento è

pesantemente sanzionata. Infatti l'articolo 193, comma 4, del Tuel prevede, in questi casi, l'equiparazione ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale. Per questo, anche nel caso in cui non sia necessario assumere provvedimenti di salvaguardia, gli enti dovranno dare conto di aver effettuato la verifica, adottando un atto di verifica negativa, attraverso il quale il consiglio accerta il permanere degli equilibri. Resta il dubbio se tale equiparazione si estenda anche al divieto di assunzioni previsto dal DL 113/2016 in caso di mancata o tardiva approvazione del bilancio. Da un lato l'assenza di ogni riferimento alla salvaguardia nel comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto porterebbe ad escludere la trasposizione della sanzione, mentre dall'altro l'evidente parallelismo tra bilancio e salvaguardia fa propendere per una estensione del divieto anche alla salvaguardia. In via prudenziale si consigliano gli enti che dovessero approvare la salvaguardia dopo il 31 luglio, a non procedere ad assunzioni fino a quando non adempiono.

Il mancato rispetto del termine infatti non fa venir meno l'obbligo per l'ente di approvare, anche tardivamente, la salvaguardia degli equilibri, sebbene lo spirare del termine, al pari di quanto previsto per il bilancio, comporta la decadenza della facoltà di aumentare retroattivamente – con decorrenza 1° gennaio - le aliquote e tariffe dei tributi locali. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente, nel proprio regolamento, abbia previsto un altro momento di verifica della salvaguardia, generalmente a ottobre/novembre, sfruttando la possibilità concessa dall'ordinamento. In tal caso, infatti, afferma ancora il Ministero, si verificherebbe «un'evidente violazione del principio di certezza del diritto, in quanto verrebbe a mancare qualsiasi riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote applicabili per ciascun anno di imposta» (Risoluzione 1/DF/2017).

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2017*

*Autori: Daniela Ghiandoni ed Elena Masini*